

Reg. Sent. 1203/2025

Depositata il 08.07.2025

n. 1175/24 R.G. Tribunale

n. 80/24 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA – Dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

G. D. nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. A. L.

ASSENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 116 c. 15 D.lvo 285/92 (C. d. S) perché si poneva alla guida del veicolo tg. (...) privo di patente di guida perché revocata (recidivo nel biennio).

In Spoltore il 20.101.2023.

- **Con l'intervento di**
- **P.M. nella persona della dott.ssa D. MALANDRA**
- **Dell'Avv. A. L.**
- **CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 29.02.2024 il P.M. presso il Tribunale di Pescara disponeva la citazione diretta a giudizio di G. D. per rispondere del reato contravvenzionale di cui in rubrica.

Dopo che all'udienza predibattimentale il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio nei riguardi dell'imputato, quindi, all'udienza del 12.11.24 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza odierna, esaurita l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'esame del Sov. G. D. G. e nella concorde acquisizione di documenti, le parti hanno concluso come da verbale.

Esaurita la discussione il giudice ha pronunciato sentenza di cui è stata data immediata lettura in aula.

Ritiene il giudicante che dalle risultanze probatorie acquisite la colpevolezza del prevenuto sia rimasta pienamente acclarata.

Si evince invero dagli atti che in data 20 ottobre 2023 l'odierno imputato – identificato con carta di identità - fu colto alla guida della autovettura FIAT 500 tg. (...), di proprietà della moglie D. M. L. che viaggiava insieme a lui, privo di patente di guida in quanto revocata con provvedimento del 27.01.2006, notificatogli a mani il 31.01.2006 (cfr. CNR e allegati).

È emerso altresì dagli atti che, già in data 15.11.2022 l'imputato era incorso nella medesima violazione, come si evince dalle dichiarazioni del teste e dal verbale di contestazione redatto dai carabinieri di Spoltore, avverso il quale il prevenuto non risulta aver presentato alcun ricorso nei termini di legge, inoltrato all'A.G..

Sono stati acquisiti gli atti di p.g., contenenti due dei verbali di contestazione, oltre agli allegati alla cnr, che danno conto della recidiva nel biennio.

L'imputato, rimasto assente, nulla ha addotto a discarico, né dall'istruttoria son emersi elementi favorevoli, idonei a giustificare la sua condotta.

Siffatte risultanze istruttorie costituiscono piena prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contravvenzione contestatagli.

Giova invero ricordare che l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 8/16 ha provveduto a depenalizzare la condotta descritta nell'imputazione, stabilendo che, a far data dal 06.02.16, tale condotta integri un mero illecito amministrativo, limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell'art. 116 del Codice della Strada.

Secondo le disposizioni dell'articolo 116, comma 15, ultimo periodo, Codice della Strada, in caso di recidiva nel biennio della violazione costituente illecito depenalizzato, il fatto assume

carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato e si applica la pena dell'arresto fino ad un anno.

Inoltre, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Leg.vo n. 8/2016 (disposizione di coordinamento), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva - che, come il caso in esame, restano escluse dalla depenalizzazione perché prevedono pene detentive - per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato, che ricorre nel caso di specie.

Sulla base di tale disposizione di coordinamento, alla fattispecie in esame si applicano, perciò, le regole proprie della reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis della L. n.689/1981 con l'unica eccezione del termine entro cui la reiterazione può essere presa in considerazione che, conformemente alle disposizioni, più specifiche, dell'art. 116, comma 15, Codice della Strada, è di 2 anni anziché di 5 anni come previsto dall'articolo 8 bis della L. n.689/81. Si ricorda che l'art. 8-bis della L. 689/81, esordisce affermando che il termine quinquennale di reiterazione ivi previsto, si applica "... salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge.. " come accade nel caso del Codice della Strada.

Nel caso di specie, pertanto, la condotta dell'imputato integra il reato contestato da P.M.

Visti i numerosi precedenti penali, alcuni dei quali per reati in violazione della medesima disposizione del codice della strada, non può trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p.p.

Passando alla dosimetria della pena da infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie, va preliminarmente esclusa la concedibilità all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti di cui è gravato e, non essendo inoltre emersi elementi circostanziali atti a giustificare una riduzione della pena rispetto a quella di cui appresso.

Quindi, alla stregua dei parametri tutti di cui all'art. 133 c.p.p., tenuto conto della perversità mostrata dall'imputato nel violare la legge, si reputa equo irrogare a G. D. la pena di mesi quattro di arresto ed € 3.000,00 di Tribunale Ordinario di Pescara foglio nr. 4 ammenda.

Consegue, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna al pagamento della spese processuali.

L'imputato non può beneficiare della sospensione della pena, visti i precedenti ed avendone già fruito.

La pena detentiva può essere sostituita con quella pecuniaria prevista dalla l. 689/1981.

Il difensore ha prodotto modello ISEE da cui emerge una capacità economica molto modesta. Ebbene, le condizioni modeste del G. , come documentate anche dal fatto che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, consentono di individuare il valore giornaliero dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, ex art. 56-quater l. 689/1981, nella misura minima di euro 5,00. Tale valore, moltiplicato per i giorni di pena detentiva (120 gg. di arresto), determina l'ammontare complessivo della pena sostitutiva in euro 600,00 di ammenda (pena della specie corrispondente).

Su richiesta del difensore, tenuto conto delle condizioni economiche dell'imputato, egli può essere ammesso alla rateizzazione della pena, come da dispositivo.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara G. D. colpevole del reato a lui ascritto e per l'effetto la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 116 c. 17 D.lvo 285/92 (C. d. S) applica a G. D. la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di mesi tre se non altrimenti eseguita.

Manda al Prefetto per quanto di competenza.

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56-quater l. 689/1981 sostituisce la pena detentiva sopra indicata nella pena pecuniaria sostitutiva della ammenda pari a euro 600,00 (numero dei giorni di pena detentiva per il valore giornaliero di euro 5,00, determinato ai sensi dell'art 56 quater l. 689/1981 e tenuto conto dei i parametri concordati dal Tribunale di Pescara), per complessivi euro 3.600,00 di ammenda.

Visti gli artt. 56-quater c.2 l. n. 689/1981 e 133 ter c.p. dispone che il pagamento avvenga in n. 15 rate ciascuna da euro 240,00.

Avverte il condannato alla pena sostitutiva che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo in altra pena sostitutiva, ai sensi dell'art 71 L. 689/91.

Pescara 8-07-2025.

Il Giudice

dott. Francesca Got* Manduzio